

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1383

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE LAURO MATERA ANNA, FERRI, LUZZATTO, JACOMETTI,
CORONA ACHILLE, BALLARDINI, ZAPPA, AICARDI, FARALLI**

Presentata il 27 giugno 1959

Soppressione del Commissariato della Gioventù Italiana e devoluzione dei beni dell'ex G. I. L. ai Comuni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'assegnazione dei beni dell'ex gioventù italiana del littorio si va trascinando ormai da troppi anni.

Una situazione che doveva essere squisitamente transitoria, minaccia di diventare permanente, senza che perché ciò avvenga sussistano le necessarie giustificazioni giuridiche, legislative, politiche, anzi in contrasto con precise ragioni giuridiche, legislative, politiche, com'è unanimemente riconosciuto.

Sorto come organo temporaneo, destinato « alla conservazione del patrimonio dell'Ente, alla temporanea amministrazione, alla predisposizione di un piano di ripartizione dei compiti e delle attività della « gioventù italiana », il Commissariato della gioventù italiana ha messo radici, ha esorbitato dai propri compiti, superate le proprie attribuzioni senza che a tutt'oggi sia noto al Parlamento e all'opinione pubblica come sia stato amministrato il complesso imponente di beni ereditati dall'ex G. I. L.

All'atto della promulgazione del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, col quale veniva soppresso il partito fascista e le organizzazioni da esso dipendenti, e che decideva il trasferimento del patrimonio della G. I. L. al Ministero della guerra e della edu-

cazione nazionale « secondo le rispettive competenze », il valore dei beni trasferiti era già valutabile in parecchi miliardi. La organizzazione giovanile fascista possedeva, infatti, un complesso di 1.331 proprietà (vedi prospetto in *Il Commissariato nazionale della gioventù italiana dalle sue origini ad oggi*, opuscolo pubblicato nel 1949 in Roma, tipografia Fratelli Lamagna), suddivise regionalmente in case, colonie, palestre, cinema e teatri, immobili vari, terreni, campi sportivi.

In un articolo apparso sul settimanale *Il Mondo* del 19 luglio 1952, la scrittrice Anna Garofalo, occupandosi delle vicende del Commissariato della gioventù italiana, valutava il patrimonio in 150 miliardi.

Dal canto suo, il senatore Giulio Bergmann in un discorso sul bilancio dell'interno (26 ottobre 1950), riteneva attribuibile al complesso di beni il valore di 160 miliardi, e il senatore Sacco (vedi I Commissione permanente del Senato, 29 settembre 1949) asseriva trattarsi di non meno di 170 miliardi. Qualunque sia la cifra più prossima al vero, fatto si è che trattavasi di patrimonio imponente e con una precisa destinazione: al servizio della gioventù italiana, per opere assistenziali, educative, ricreative. Altra destinazione non era pensabile né lecita.

Del resto, tale concetto ribadiva il presidente della I Commissione permanente del Senato, in seduta tenutasi il 28 settembre 1949 per discutere intorno alla « concessione di un contributo straordinario di 300 milioni al Commissariato nazionale della gioventù italiana ».

Il Presidente della Commissione così si esprimeva: « Il Commissariato ha il compito di recuperare, amministrare e conservare il patrimonio della cessata G. I. L. al fine di poter consentire al Governo lo studio e la emanazione di nuove norme legislative per la utilizzazione di detto patrimonio a favore dell'assistenza dell'infanzia e della gioventù ».

Nella medesima seduta, veniva vivacemente discussa la permanenza in funzione del Commissariato e ne veniva denunciato l'immobilismo e la mancata corrispondenza ai propri compiti, tanto che da parte di numerosi senatori veniva avanzata la proposta di trasferire il grave problema nel suo insieme in Assemblea plenaria.

Tuttavia, fiduciosi nel senso di responsabilità del Governo, al termine della discussione, i senatori votavano all'unanimità un ordine del giorno che segnalava al Governo la necessità che il Commissariato esaurisse i suoi compiti entro il 31 marzo 1950.

Il 26 ottobre 1950, il senatore Bergmann, illustrando un ordine del giorno sul bilancio dell'interno ricordava al Governo il voto della Commissione sollecitando il Commissariato ad un rendiconto della gestione.

Poiché il Governo continuava a tacere, il 18 novembre 1952, dopo che parte della stampa aveva raccolto le proteste dell'opinione pubblica, il deputato repubblicano Belloni presentava una proposta di legge intitolata: « Riordinamento dei beni e delle attività della ex Gioventù italiana del littorio », limitandosi con essa a chiedere al Commissariato il rendiconto della gestione e lasciando impregiudicata la questione (a parere dei proponenti fondamentale) dell'assegnazione dei beni. Tale proposta cadeva con lo scioglimento della Camera, ma nella II legislatura veniva ripresentata dagli onorevoli Mezza Maria Vittoria e Ferri. Tuttavia anche quella legislatura si chiudeva senza nulla di fatto, mentre il Commissariato della Gioventù italiana aveva l'opportunità di affondare indisturbato le proprie radici, compiendo atti esorbitanti l'ordinaria amministrazione, come la vendita di terreni e l'affitto dell'accademia ex G.I.L. del Foro Italico ad una società privata, presieduta dal professore Luigi Gedda che,

durante l'Anno Santo, vi impiantò un albergo (vedi articolo pubblicato su *Il Mondo* del 25 maggio 1954 a firma di Anna Garofalo).

In tale situazione, non resta ai proponenti che concordare con quanto dichiarato dall'onorevole Belloni e dagli onorevoli Mezza e Ferri nelle relazioni introduttive alle citate proposte di legge, vale a dire che, di tempo in tempo, il Commissariato della gioventù italiana, specialmente con la gestione dell'onorevole professore Elkan (decreto 11 novembre 1950), si è trasformato in una « gestione quasi a titolo privato », in cui il partito di maggioranza, come da varie parti denunciato, ha avuto esclusiva interessenza.

Lo sviamento dai fini insiti nella natura stessa dell'organo gestore, è fin troppo evidente perché i proponenti vi insistano. La polemica sarebbe fin troppo facile, se i fatti non costituissero da soli la più severa delle polemiche.

Né può essere ulteriormente tollerabile la sussistenza di un ente che ha ormai assunto tutte le caratteristiche di un piccolo dicastero, con l'aggravante che esso svolge le proprie attività al di fuori di ogni legittimo controllo del Parlamento.

Secondo il voto della I Commissione permanente del Senato, il Governo avrebbe dovuto « predisporre un provvedimento legislativo nel quale il patrimonio della G. I. L. sia interamente assegnato a favore dei comuni, dei patronati scolastici, degli enti comunali di assistenza o degli altri enti pubblici che si ritengono meglio indicati alla destinazione dei beni ».

Poiché l'invocata iniziativa legislativa del Governo fa difetto, è doveroso che le si surrogli l'iniziativa parlamentare, nell'intendimento di mantenere fede alla destinazione naturale di un complesso di beni che dovrà essere utilizzato a totale giovamento dei fanciulli e dei giovani.

La proposta di legge che i proponenti sottopongono alla benevola attenzione della Camera, consta di sei articoli, che investono quattro problemi fondamentali:

- a) la soppressione del Commissariato;
- b) il rendiconto della sua gestione e dello stato delle attività e passività esistenti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e quindi la determinazione da parte di questo, entro i sei mesi successivi e di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e della pubblica istruzione dei comuni aventi diritto all'assegnazione dei beni immobili. Al Presidente del Consiglio dei Ministri, è de-

mandata la liquidazione delle passività utilizzando le attività mobiliari e iscrivendosi a carico del bilancio gli eventuali oneri residui (tali eventuali oneri non potranno certamente costituire una entità rilevante);

c) la destinazione da parte dei comuni dei beni loro assegnati col preciso obbligo che essi siano devoluti ad esclusivi usi scolastici, educativi, ricreativi, assistenziali in favore dell'infanzia e della gioventù. Tali destinazioni dovranno essere effettuate con delibera consiliare da adottarsi entro tre mesi dall'avvenuta assegnazione, e saranno soggette alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa;

d) la sistemazione del personale alle dipendenze del Commissariato della gioventù italiana, che attualmente non deve superare le 250 unità, gran parte delle quali

in servizio presso la sede centrale. Poiché risulta che parte di detto personale proviene da altre amministrazioni, esso, secondo i proponenti, a queste va restituito, mentre il personale assunto direttamente dovrà essere trasferito alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione e inquadrato nei ruoli dell'insegnamento dell'educazione fisica o utilizzato presso l'Amministrazione centrale e periferica. Questa soluzione del resto è stata vivacemente auspicata dal personale stesso (vedi opuscolo già citato *Commissariato nazionale della gioventù italiana dalle sue origini ad oggi*). I proponenti, infine, auspicano che gli onorevoli colleghi siano favorevoli al presente provvedimento legislativo, senza pregiudiziali di partito, ma sol tenendo ben presenti gli interessi indivisibili del Paese e della sua generazione giovane.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Commissariato nazionale della gioventù italiana è soppresso.

ART. 2.

I beni immobili, compresi gli impianti e le attrezzature annessi, sono devoluti in proprietà al comune nella cui circoscrizione territoriale sono situati.

In caso di rinuncia da parte del comune alla proprietà dei beni, questa è devoluta alla regione a Statuto speciale e alla provincia nella cui circoscrizione sono situati i beni stessi.

ART. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissariato della gioventù italiana presenta il rendiconto della propria gestione e lo stato delle attività e passività esistenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze e della pubblica istruzione, determina nei sei mesi successivi i comuni aventi diritto all'assegnazione dei beni immobili ai sensi dell'articolo precedente, e dispone la liquidazione delle passività utilizzando la disponi-

bilità liquida e iscrivendo l'eventuale onere residuo nei capitoli della spesa a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.

ART. 4.

I comuni, con deliberazione consiliare da adottarsi entro sei mesi dall'avvenuta assegnazione, ne decidono l'accettazione o la rinuncia. In caso di accettazione dispongono in merito alla destinazione dei beni loro devoluti per usi scolastici, educativi, ricreativi, assistenziali in favore dell'infanzia e della gioventù.

ART. 5.

Il personale alle dipendenze del Commissariato della gioventù italiana proveniente da altre Amministrazioni è restituito alle Amministrazioni di origine.

Il personale assunto direttamente viene trasferito alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione e inquadrato nei ruoli dell'insegnamento dell'Educazione fisica o utilizzato presso l'Amministrazione centrale o periferica. È previsto il comando presso i Comuni, e le province o le Regioni a statuto speciali gestori dei beni loro devoluti ai sensi della presente legge.

Alla sistemazione del personale nei modi previsti si fa luogo con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione nei termini indicati dal capoverso dell'articolo 3 della presente legge.

ART. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie e comunque incompatibili con le norme della presente legge.